

Roma, 12 Novembre 2018

**Spett.le Collegio dei Periti Industriali
delle province di Milano e Lodi**
Via Carroccio 6, 20123, Milano

**Contratto di collaborazione per lo svolgimento dell'attività di rilascio e fornitura della Carta Nazionale
dei Servizi e dei Certificati Digitali di Firma con Ruolo**

Tra

- **Visura S.p.A.**, con sede legale in Roma, Lungotevere dei Mellini, 44, C.F. e P.Iva 05338771008, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rapp.te *pro-tempore*, Dott. Pier Giorgio Fabbrini (d'ora in avanti, anche "Visura" o "Ufficio di Registrazione");
- **InfoCert S.p.A.**, con sede legale in Roma, Piazza Sallustio n. 9, C.F. e P.Iva 07945211006, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro-tempore*, Dott. Danilo Cattaneo (d'ora in avanti anche "InfoCert", "Certificatore" o "Certification Authority");
- **Collegio dei Periti Industriali delle Province di Milano e Lodi**, con sede legale in Via Carroccio 6, 20123, Milano, C.F. 80087410157, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, Per. Ind. Roberto Giuseppe Ponzini (d'ora in avanti, anche "CDO", "Ente Emittitore" o "Terzo Interessato"); ciascuna individualmente definita come "Parte" e collettivamente indicate come "Parti".

premesse che:

- a) il Consiglio del Collegio, in qualità di ente pubblico, ai sensi del D.P.R. 117/2004 e ss.mm.ii., può ricoprire la funzione di Ente Emittitore della Carta Nazionale dei Servizi ("**CNS**");
- b) il Consiglio del Collegio intende emettere in favore dei propri iscritti, utilizzando apposito dispositivo fisico come supporto, un "certificato di autenticazione CNS" ("**Certificato CNS**") ed un "certificato di firma digitale" ("**Certificato di firma**"), congiuntamente i "**Certificati**";
- c) il Terzo Interessato è l'ente deputato alla certificazione della sussistenza, in capo agli iscritti richiedenti la CNS ("**Titolari**"), della qualità di appartenenza al Collegio dei Periti Industriali delle province di Milano e Lodi;
- d) in considerazione di quanto precede, i certificati di firma digitale emessi sulla base della presente convenzione recheranno la qualifica del Titolare;
- e) il Consiglio del Collegio può avvalersi di terzi per lo svolgimento, in tutto o in parte, delle funzioni di emissione della CNS;
- f) b) InfoCert presta il Servizio di Certificazione anche quale prestatore di servizi fiduciari qualificati, ai sensi del Regolamento (UE) N. 910/2014 del 23.07.2014 (il "**Regolamento eIDAS**"), sulla base di una valutazione di conformità del Conformity Assessment Body CSQA Certificazioni S.r.l., ai sensi del Regolamento eIDAS e delle norme ETSI EN 319 401, ETSI EN 319 411-1; ETSI EN 319 411-2, secondo lo schema di valutazione eIDAS definito da ACCREDIA, a fronte delle norme ETSI EN 319 403 e UNI CEI ISO/IEC 17065:2012;



- g) Visura Ente Certificatore iscritto nell'elenco pubblico ex art. 29 D. Lgs. 82/05 ("Codice dell'Amministrazione Digitale" o "CAD"), a seguito di delibera del 19.7.2007 emanata dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (C.N.I.P.A., oggi Agenzia per l'Italia Digitale, di seguito "AgID"), si rende disponibile a svolgere, nella qualità di Ufficio di Registrazione di InfoCert, le attività necessarie per la corretta emissione e/o rinnovo delle CNS e dei Certificati di firma in favore del Consiglio del Collegio impegnandosi, tra le altre cose, a procurarsi la relativa fornitura dall'Ente Certificatore e ad attenersi alle previsioni riportate nei documenti predisposti dall'Ente Certificatore medesimo come *infra* indicato.

Tanto premesso, le Parti convengono quanto segue

Art. 1. Premesse e Allegati

1.1. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

1.2. Sono o saranno allegati al presente accordo i seguenti documenti:

- A. **Manuale Operativo ICERT-INDI-MO** predisposto dall'Ente Certificatore contenente le procedure di registrazione e di emissione dei certificati di firma e successivi aggiornamenti alla luce dei provvedimenti legislativi e amministrativi *pro tempore* vigenti;
- B. **Certificate Policy** dei Certificati di Autenticazione per la Carta Nazionale dei Servizi ICERT-INDI-CPCA-CNS predisposto dall'Ente Certificatore;
- C. **Manuale Operativo Carta Nazionale dei Servizi**, cod. CNS-MOAI-Ordini Professionali pubblicato dall'Ente Emittitore ("**Manuale Ente**");
- D. **Piano della Sicurezza** pubblicato dall'Ente Emittitore e predisposto dall'Ente Certificatore ("**PDS Ente**");
- E. **Modulo di richiesta** emissione CNS e Certificato di sottoscrizione con Ruolo;
- F. **Condizioni Generali di Contratto CNS e certificato di sottoscrizione con ruolo.**

1.3. Le Parti accettano e riconoscono che all'Ente Certificatore è riservato il diritto di modificare unilateralmente il contenuto dei propri Manuali Operativi (All.ti A e B) e delle proprie Condizioni Generali di Contratto (All. F.), nel caso in cui ciò fosse richiesto dalle autorità competenti o si rendesse necessario per sopraggiunte novità normative o amministrative, e che le integrazioni diverranno vincolanti per le altre Parti entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui verranno comunicate loro a mezzo PEC o lettera raccomandata a/r. Le altre Parti non potranno sollevare alcuna obiezione o eccezione riguardo alle modifiche.

Art. 2. Oggetto

2.1. Visura, nel suo ruolo di Ufficio di Registrazione dell'Ente Certificatore, assunto con apposita "Convenzione per lo svolgimento dell'attività di Ufficio di Registrazione per il rilascio del Certificato digitale di Autenticazione CNS e Certificato di firma digitale con ruolo", per la durata del contratto, si impegna ad assicurare al CDO, che prende atto del conferimento di tale incarico conferito dall'Ente Certificatore e lo accetta, l'approvvigionamento delle CNS, nonché dei Certificati Digitali di Firma contenenti la "qualifica" del Titolare ("**Certificati di firma digitale con ruolo**") e a svolgere le attività necessarie per la corretta



emissione e/o rinnovo dei Certificati forniti dall'Ente Certificatore e ad attenersi alle previsioni riportate nei manuali Operativi (All.ti A e C) come di seguito disciplinato.

2.2. Visura, per l'espletamento dell'attività di Ufficio di Registrazione, e ferma restando comunque la propria diretta responsabilità, a sua volta potrà delegare a terzi lo svolgimento delle funzioni di Incaricato della Registrazione ("I.R."), e quindi identificare in concreto i richiedenti sia la CNS che il Certificato di firma.

Art. 3. Emissione e rinnovo della CNS e dei Certificati di firma con ruolo

3.1. Visura porrà in essere la procedura di identificazione e registrazione del soggetto richiedente i Certificati secondo la disciplina di cui ai Manuali Operativi (All.ti A e C) e le norme di legge dettate in materia.

In particolare:

- a) le procedure di registrazione ai fini dell'emissione dei certificati di firma sono analiticamente esposte nel Manuale Operativo ICERT-INDI-MO (All. A) e successivi aggiornamenti e nei provvedimenti legislativi e amministrativi ai quali integralmente si rimanda;
- b) Le procedure di rilascio della CNS sono analiticamente esposte nel Manuale Operativo pubblicato dall'Ente Emittitore (All. C), nel relativo Piano della Sicurezza (All. D) e nella Certificate Policy dei certificati di autenticazione per la Carta nazionale dei servizi ICERT_INDI_CPCA_CNS (All. B), ai quali integralmente si rimanda.

3.2. L'Ente Certificatore fornirà a Visura i dispositivi fisici (i.e. "smart card" o "token"), secondo le prescritte specifiche tecniche e quest'ultima procederà ad assemblarli, sotto il profilo tecnico-informatico e a completarli con i certificati digitali, provvedendo successivamente a consegnarli ai Titolari, conformemente a quanto previsto anche nei documenti contrattuali allegati al presente accordo.

3.3. Ciascun contratto di emissione e/o rinnovo della CNS e dei certificati di firma si considererà concluso a seguito di quanto previsto dall'art. 1.3 delle CGC InfoCert di cui all'Allegato F. Visura provvederà alla successiva consegna del dispositivo contenente i Certificati al Titolare.

3.4. In sede di raccolta delle richieste di emissione/rinnovo, Visura utilizzerà esclusivamente la documentazione contrattuale allegata al presente accordo, ovvero quella di volta in volta fornita dal Certificatore, facendo sottoscrivere al richiedente le condizioni generali di contratto di cui all'All. F.

3.5. Tanto la CNS quanto il Certificato di firma con ruolo possono essere rilasciati solo a soggetti regolarmente iscritti al Collegio dei Periti Industriali delle province di Milano e Lodi.

Pertanto, Visura potrà dar seguito alla procedura di registrazione solo se il richiedente produce la documentazione di cui all'art. 11.3, e solo dopo aver effettuato la verifica ivi prevista mediante consultazione dell'Albo degli iscritti.

3.6. Più in generale, salvo che sia diversamente previsto nel Contratto o negli allegati, tutte le Parti si impegnano reciprocamente a rispettare, nell'ambito dei propri ruoli, le regole, gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente in tema di CNS, e in particolare dal D.P.R. 117/04 e dal D.P.C.M. 9.12.2004.



Art. 4. Richieste di Revoca o Sospensione della CNS e del certificato di firma digitale con ruolo

4.1. La revoca e/o la sospensione dei dispositivi, su iniziativa tempestiva del CDO o del Titolare o, nei casi in cui lo ritenga necessario o opportuno sulla base delle previsioni dei Manuali Operativi allegati, del Certificatore, avranno luogo nel caso vengano a mancare i presupposti in base ai quali la CNS era stata originariamente rilasciata al Titolare (es. cessazione della propria attività, cambio mansioni, sospensioni, ecc.) ovvero in quelli ulteriori previsti nei Manuali Operativi. Resta inteso che InfoCert non è tenuta a rilevare di sua iniziativa il venir meno dei presupposti per il mantenimento dell'efficacia della CNS o del Certificato, e quindi non ha alcuna responsabilità al riguardo.

4.2. I presupposti, le procedure e la tempistica per la revoca e la sospensione della CNS e dei certificati digitali con ruolo sono dettagliatamente disciplinati nella *Certificate Policy* (All. B) e nei documenti ivi richiamati.

4.3. Resta inteso che, essendo la CNS e il Certificato di firma con ruolo strettamente collegati, il verificarsi di una causa di revoca o sospensione dell'uno comporterà automaticamente la revoca o la sospensione dell'altro.

4.4. Rimangono fermi gli obblighi di revoca e sospensione che, per legge o regolamento, incombono su la *Certification Authority*.

Art. 5. Corrispettivi

5.1. Tutti i corrispettivi, le modalità e i termini di pagamento inerenti alla fornitura della CNS e dei certificati sono disciplinati nella separata offerta commerciale formulata al CDO.

Art. 6 Servizio di Assistenza

6.1. Visura fornirà il servizio di assistenza ai Titolari dei dispositivi mediante la propria struttura di *help desk*, al fine di gestire il malfunzionamento e l'eventuale sostituzione o rinnovo di ciascuna CNS o Certificato; provvederà inoltre alla sostituzione della CNS o del Certificato a seguito di problemi di funzionamento.

6.2. Visura fornirà altresì al Titolare un numero telefonico per l'assistenza in caso di problemi tecnici ovvero per richiedere la revoca o la sospensione.

Art. 7. Durata e recesso

7.1. Il Presente Contratto acquista efficacia al momento della sua sottoscrizione e avrà durata iniziale di 2 (due) anni.

Esso si rinnoverà tacitamente per successivi periodi di un anno, salvo che una delle Parti comunichi a tutte le altre disdetta entro 2 (due) mesi dalla scadenza.

7.2. Ciascuna Parte può recedere a suo insindacabile giudizio dal Contratto con un preavviso di 3 (tre) mesi.

7.3. In qualsiasi ipotesi di scioglimento del Contratto, anticipato o meno, le Parti mantengono l'impegno, anche nei confronti l'una dell'altra, di continuare ad eseguire le proprie obbligazioni legate alla durata residua delle CNS e dei Certificati già emessi al momento dello scioglimento.



Art. 8. Proprietà intellettuale

8.1. Tutte le soluzioni tecnologiche, i marchi, i disegni realizzati e impiegati da ciascuna delle Parti ai fini dell'erogazione del Servizio sono e rimangono di proprietà della Parte che ne è titolare (o di terzi, nel caso in cui la Parte ne sia solo licenziataria).

8.2. Nessuna Parte può copiare, decompilare, disassemblare, modificare, dare in locazione, in *leasing* e/o in prestito, distribuire, o trasmettere in rete i *software* utilizzati per la fornitura del servizio, ovvero loro singole parti.

Art. 9. Privacy

9.1. Ciascuna Parte eseguirà il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti la CNS o i Certificati nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 679/2016, e successiva normativa nazionale applicabile in attuazione al predetto Regolamento, secondo le rispettive responsabilità.

Art. 10. Normativa antimafia, D. L.vo 231/2001, Codice Etico

10.1 Le parti prendono atto che l'efficacia del presente Contratto è subordinata all'integrale rispetto della vigente normativa antimafia nonché della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al D. L.vo 231/2001 e ss.mm.ii., da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori o fornitori e che il mancato rispetto della richiamata normativa comporterà la risoluzione di diritto del presente Contratto, *ex art. 1456, c.c.*, con conseguente diritto di InfoCert al risarcimento dei danni subiti. Le Parti, inoltre, nell'esecuzione delle attività derivanti dal presente Contratto, si impegneranno ad osservare il Codice Etico adottato da InfoCert e disponibile sul sito www.infocert.it, alla pagina "Modello 231 e Codice Etico", come di volta in volta integrato e modificato. Le Parti dichiarano, quindi, di conoscere e accettare il Codice Etico di cui sopra, la cui violazione comporterà, analogamente, la facoltà per InfoCert di risolvere il contratto *ex art. 1456 c.c.*

Art. 11. Obblighi specifici del Terzo Interessato

11.1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Terzo Interessato esprime, anche ai sensi di quanto stabilito dall'art. 32, co. 3, lett. c) del CAD, in via preventiva e generalizzata, il proprio consenso alla specificazione, all'interno dei certificati di sottoscrizione rilasciati da InfoCert in favore dei richiedenti, della qualifica di iscritto al Collegio dei Periti Industriali delle province di Milano e Lodi.

11.2. InfoCert, su indicazione del Terzo Interessato, prende atto che la dicitura relativa al ruolo professionale da inserire nel Certificato Digitale di Firma è la seguente: "Collegio dei Periti Industriali delle province di Milano e Lodi - nome e cognome – Per.Ind. - Nr. Iscrizione – Spec. (da specificare nell'apposita modulistica)".

11.3. Ai fini dell'inserimento del ruolo professionale nel certificato digitale di firma, l'interessato, al momento della sottoscrizione della richiesta di registrazione provvederà a rilasciare presso gli uffici di Visura una autocertificazione di regolare iscrizione all'Albo del Collegio di appartenenza, di cui Visura verificherà l'effettività attraverso la consultazione dell'Albo degli iscritti periodicamente fornito dal Consiglio del Collegio con i relativi aggiornamenti, ovvero provvederà a presentare il certificato di iscrizione all'albo avente data non anteriore a 10 (dieci) giorni da quella della richiesta medesima,



assumendosi in tal modo la responsabilità verso InfoCert, Visura e i terzi della veridicità ed effettività dell'iscrizione all'albo.

Art. 12. Responsabilità e clausola risolutiva espressa

12.1. Ciascuna Parte è personalmente responsabile nei confronti delle altre per qualsiasi pregiudizio direttamente conseguente a propri comportamenti e/o omissioni colpevoli nell'esercizio delle attività di propria competenza, nonché per i comportamenti e/o le omissioni dei propri dipendenti, collaboratori, incaricati, sostituti e sub-mandatari, senza possibilità di esonero neanche parziale e anche in deroga all'art. 1717, co. 2, c.c.

12.2 La Parte inadempiente o colpevole risponderà non solo dei danni direttamente o indirettamente cagionati alle altre, ma altresì terrà indenne e manleverà le altre per i danni che queste fossero eventualmente chiamate a risarcire agli utenti o a qualsiasi terzo (così come per eventuali sanzioni amministrative), in conseguenza di inadempienze della prima.

12.3. Il CDO prende atto che la mancata comunicazione tempestiva delle richieste di revoca o sospensione di un certificato digitale di sottoscrizione, ai sensi del precedente art. 4, nonché l'illegittimo inserimento di un ruolo all'interno dello stesso, possono cagionare danni al pubblico che faccia ragionevole affidamento sul certificato medesimo e/o al Titolare dello stesso e/o all'Ente Certificatore, e si impegna, quindi, a sollevare e manlevare quest'ultimo da ogni eventuale richiesta di risarcimento derivante da un proprio inadempimento agli obblighi su di esso incombenti.

12.4. La violazione, anche parziale, di una delle obbligazioni assunte negli artt. 2, 3, 4, 6, 8, 9 o 10 del presente contratto darà facoltà a ciascuna Parte non inadempiente di risolvere il Contratto ex art. 1456, c.c., mediante lettera raccomandata a/r o pec inviata a tutte le altre Parti, fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 13. Disposizioni varie

13.1. Il presente Contratto, anche ai sensi dell'art. 1352, c.c., può essere modificato solo per iscritto, a pena di nullità.

13.2. Eventuali rinunce a diritti previsti nel Contratto dovranno avvenire esclusivamente per iscritto. Qualsiasi ritardo o mancanza di una Parte nell'esercizio dei diritti derivanti a tale Parte dal Contratto non potrà essere interpretato come una rinuncia a tali diritti, o un'acquiescenza alla condotta della controparte, né l'esercizio parziale di un diritto potrà precludere in futuro l'esercizio integrale del diritto di tale Parte o all'esercizio di qualunque altro diritto.

13.3. In caso di nullità di una o più clausole del presente Contratto o delle Condizioni Generali, ciò non comporterà la nullità dell'intero accordo.

13.4. Anche considerata la natura fiduciaria e *intuitu personae* del presente rapporto, il Contratto non può essere oggetto di cessione, né di successione a seguito di affitto o trasferimento d'azienda o ramo d'azienda, senza autorizzazione scritta di tutte le Parti.

Art. 14. Foro competente

14.1. Per qualsiasi controversia relativa al presente Contratto (ivi compresa, a titolo esemplificativo,



quelle sulla sua validità ed esistenza) sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Roma.

Art. 15. Comunicazioni

15.1. Ogni comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere effettuata, a mezzo raccomandata a/r o a mezzo pec, esclusivamente ai seguenti indirizzi:

- Visura S.p.A.: Via Giacomo Peroni, 400 - 00131 Roma, pec: visura@legalmail.it;
- InfoCert S.p.A.: Piazza Sallustio n. 9, Roma, pec: infocert@legalmail.it;
- Collegio dei Periti Industriali delle province di Milano e Lodi: Via del Carroccio 6 20123 Milano [collegiodimilanoelodi@pec.cnpi.it].

15.2. Qualsiasi modifica di tali recapiti potrà avvenire, a pena di inefficacia, solo con lo stesso mezzo e ai medesimi indirizzi.

Art.16. Registrazione

16.1. Il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, in quanto le prestazioni ivi previste, ove determinative di corrispettivo, sono soggette ad I.V.A.

Infocert S.p.A.:

Data

Firma

Visura S.p.A.:

Data

Firma

Collegio dei Periti Industriali delle province di Milano e Lodi:

Data

Firma



Ai sensi degli artt. 1341 e 1342, c.c., si sottoscrivono specificamente i seguenti articoli: 4 (Richieste di revoca o sospensione CNS e Certificato digitale di firma con ruolo), 5 (Corrispettivi), 7 (Durata e recesso), 11 (Obblighi specifici del Terzo Interessato), 12 (Responsabilità e clausola risolutiva espressa), 13 (Disposizioni varie), 14 (Foro competente), 15 (Comunicazioni).

Infocert S.p.A.:

Data

Firma

Visura S.p.A.:

Data

Firma

Collegio dei Periti Industriali delle province di Milano e Lodi:

Data

Firma

